

Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 5 dicembre 1983¹ sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. a^{bis}, a^{ter}

¹ L'assicuratore privato può escludere dalla copertura nei confronti del danneggiato:

a^{bis} i danni nucleari, compresi tra 500 milioni e 1 miliardo di franchi, causati da atti terroristici;

a^{ter} i danni nucleari, compresi tra 500 milioni e 1 miliardo di franchi, che si verificano nonostante siano stati rispettati i valori limite di radioattività vigenti nei casi in questione.

Art. 5 cpv. 1

¹ I contributi delle persone civilmente responsabili (art. 14 della legge) ammontano a:

	Franchi
a. per le centrali nucleari di Beznau I+II	2 307 000
b. per la centrale nucleare di Mühleberg	1 359 000
c. per la centrale nucleare di Gösgen	1 734 000
d. per la centrale nucleare di Leibstadt	1 734 000
e. per il reattore dell'Università di Basilea	3 500
f. per il deposito intermedio di Würenlingen	248 000

RS

¹ RS 732.441

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2015.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simmonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova